



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**REGIONE CALABRIA**

DCA n. 22 del 10/01/2023

**OGGETTO: Diniego istanza di accreditamento istituzionale Redancia Sud S.r.L., con sede nel comune di S. Andrea dello Jonio (CZ).**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

**PREMESSO CHE:**

-la struttura sanitaria privata Redancia Sud S.r.L. con D.D.G. n. 12340 del 04/09/2003, è stata autorizzata all'esercizio per n. 40 p.l. come residenza extraospedaliera psichiatrica e accreditata, dapprima con DDG n. 1931 dell'8/03/2006, poi con DPGR –C.A. n.1 del 05/01/2011, per n. 20 p.l. (su n. 40 autorizzati) come residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità assistenziale;

-con istanze acquisite al prot. regionale n. 4561 dell'8/01/2020 e n. 19582 del 20/01/2020, integrative di altra domanda proposta il 17 settembre 2019 (prot. n. 324018 del 18/9/2019), Redancia Sud SrL ha chiesto l'accREDITAMENTO per i restanti 20 p.l. di residenza psichiatrica già autorizzati;

**DATO ATTO** dei risultati dell'attività istruttoria svolta presso la competente struttura dipartimentale, come riportati di seguito:

-l'Amministrazione regionale ha variamente riscontrato le istanze di Redancia, in ultimo con la nota prot. n. 261104 del 7/08/2020 con la quale si chiedeva all'interessata un'integrazione documentale, necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 4 lett. b), del Regolamento attuativo di cui al DCA n. 81/2016 (attuativo della L.R. n. 24/2008), rimasta inevasa;

-riavviato il procedimento rimasto sospeso, con nota prot. n. 304968 del 30/6/2022 la Regione ha direttamente richiesto all'ASP di Catanzaro il giudizio di "compatibilità" delle attività in questione "con i LEA ed il fabbisogno di prestazioni", dovuto a norma del citato regolamento;

-il Direttore Sanitario dell'ASP di Catanzaro, con nota prot. n. 118713 del 21/09/2022 (acquisita al prot. n. 417199 del 22/09/2022), ha rilasciato parere negativo sulla compatibilità delle attività offerte rispetto al fabbisogno di prestazioni territoriali quale stimato, per la corrispondente tipologia, nel Piano aziendale adottato con delibera dell'ASP di Catanzaro n. 770 del 12.11.2020, poi approvata con D.C.A. n. 144/2020;

-in particolare, nel suddetto parere è richiamata la valutazione sfavorevole della Commissione aziendale per la verifica di compatibilità, motivata dalla circostanza che <per le attività richieste "PL residenziali SRP1", distretto di Soverato, è stato riprogrammato un fabbisogno in riduzione rispetto a quello espresso dalla struttura interessata alla data dell'istanza di accreditamento del 17/9/2019>, difatti rimodulato da n. 20 a 15 p.l.;

-con nota prot. n. 431263 del 30/9/2022 il Dipartimento Tutela della salute ha comunicato a Redancia Sud S.r.L., ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accreditamento, alla stregua del parere di non compatibilità espresso dall'ASP competente per territorio ed atteso, dunque, il venire meno di un requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di cui al citato DCA n.81/2016; VISTA l'istanza di riesame inviata il 28 ottobre 2022 (acquisita al prot. n. 479251 del 31/10/2022), con la quale Redancia rileva di avere, in conseguenza dell'accREDITamento già ottenuto, stipulato con l'ASP di Catanzaro convenzioni, ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, per soli 12 sui 20 posti letto vantati e che i rimanenti posti vengono "costantemente occupati" per le varie esigenze contingenti "manifestate dalle Aziende sanitarie in ambito sia regionale che nazionale". Contesta, quindi, i motivi posti a fondamento del parere negativo dell'ASP sulla nuova istanza di accREDITamento assumendo, in sintesi, che il fabbisogno dei posti letto di riabilitazione residenziale psichiatrica (SRP1), quale stabilito con la delibera dell'ASP n. 770/2020 approvata con D.C.A. n. 144/2020, non sia effettivo, cioè coerente con la reale domanda di prestazioni: in particolare, la scelta di sottodimensionare tale fabbisogno (da 20 a 15 p.l.) non avrebbe tenuto conto dei ricoveri eseguiti su disposizione dell'A.G., non ricompresi nella determinazione dei LEA di cui al D.P.C.M. del 12/01/2017, pertanto il giudizio di incompatibilità espresso dall'ASP di Catanzaro non può costituire il presupposto del diniego del nuovo accREDITamento chiesto.

**CONSIDERATO** che le osservazioni di Redancia non valgono a superare i motivi che ostano all'accoglimento della sua istanza, in quanto:

-il rilievo della mancata stipula contrattuale per l'integrale numero dei posti letto a suo tempo accREDITati è inconferente: in base alla normativa in materia, l'accREDITamento istituzionale, se è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti convenzionali con le Aziende sanitarie (art. 11, comma 3, L.r. n. 24/2008), non determina comunque il diritto del privato ad accedere a tale fase, che è eventuale e resta subordinata -fra l'altro- ai piani annuali preventivi aziendali, alla valutazione dei contingenti bisogni di prestazioni ed alle attuali disponibilità dei fondi aziendali (art. 13, comma 2). Pertanto, non sussiste alcun obbligo per le aziende sanitarie e gli enti del SSR di stipulare contratti con i soggetti accREDITati;

-quanto agli ulteriori rilievi, si osserva che il rilascio dell'accREDITamento istituzionale è subordinato, per espressa previsione di legge, alla "funzionalità" della domanda "rispetto agli indirizzi di programmazione regionale" ed al "fabbisogno definito dalla Regione per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali" (art. 8 quater, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992): in particolare, l'art. 11, comma 6, della L.r. n. 24/2008, prescrive che l'accREDITamento è concesso <previa verifica del fabbisogno e della programmazione regionale...>;

-il Regolamento attuativo della L.R. n. 24/2008 richiede, tra i requisiti di ammissibilità della domanda di accREDITamento -fra l'altro- la <dichiarazione rilasciata dall'ASP territorialmente competente attestante la compatibilità delle attività richieste con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni definiti dalla Regione> (art. 8, comma 4 lett.b, del Reg. DCA n. 81/2016): dichiarazione, nello specifico, intervenuta con esiti sfavorevoli;

-la determinazione del fabbisogno prevista dall'atto di programmazione territoriale (delibera dell'ASP n. 770/2020 approvata con D.C.A. n. 144/2020) ha tenuto conto dell'esigenza di adeguamento agli standard nazionali fissati con il DPCM del 12/01/2017, con cui sono stati definiti ed aggiornati, a livello nazionale, i LEA anche con riguardo alle prestazioni in interesse: né è decisivo il rilievo in merito al mancato computo, nella delibera ASP n.770, dei posti letto da riservare ai ricoveri da eseguire su disposizione dell'A.G. in quanto, a tal fine, l'Azienda sanitaria di riferimento può attingere dalle prestazioni accREDITate ma non contrattualizzate annualmente;

-in ogni caso, qualora l'Azienda sanitaria competente rilevasse un fabbisogno, in ordine alle prestazioni di che trattasi, potrebbe contrattualizzare i n.8 posti già accREDITati in favore della struttura Redancia, ma mai contrattualizzati;

**VISTI:**

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i “accreditamento istituzionale”;
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate “norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private “;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante “Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G n..11195/2019 recante “ Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione”;
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante “Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto “Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR)- Approvazione;

**RITENUTO** , per quanto sopra, che ricorrono le condizioni per il rigetto dell'istanza di accreditamento, a conferma degli esiti dell'istruttoria condotta dai competenti uffici del Dipartimento Tutela della salute;

**VISTO** il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.1824 del 03/01/2023.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

## D E C R E T A

**DI RITENERE** quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

**DI CONFERMARE** il contenuto della nota prot. n° 431263 del 30/9/2022 con cui il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, in esito all'istruttoria condotta, ha comunicato a Redancia Sud S.r.L., ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento;

**DI RIGETTARE**, per l'effetto, l'istanza di accreditamento per 20 p.l. di residenza psichiatrica (SRP1), presentata da Redancia Sud S.r.l., in data 17 settembre 2019 (prot. n. 324018 del 18/9/2019) e le successive istanze integrative;

**DI INVIARE** il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, ai soggetti interessati;

**DI DARE MANDATO** al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*Il Sub Commissario*

**F.to Dott. Ernesto Esposito**

Il Commissario *ad acta*

**F.to Dott. Roberto Occhiuto**

**Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari**

**Settore Autorizzazioni e Accreditementi**

**Il Dirigente del Settore**

**F.to Dott.ssa Rosalba Barone**

**Il Dirigente Generale**

**F.to Ing. Iole Fantozzi**